



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
con il Ministro della giustizia (NORDIO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2025

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	12
Dichiarazione di esclusione dell’AIR	»	17
Disegno di legge	»	18
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	20
Testo dell’Accordo prevalente in caso di controversia	»	34

ONOREVOLI SENATORI. —

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia è finalizzato a promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme.

L'Accordo si pone quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia **sia sotto il profilo strategico che operativo**, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Lo stesso si inserisce, inoltre, in un contesto internazionale che richiede una progressiva, crescente collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme a garanzia della sicurezza e del benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace e, per questo, maggiormente aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici ed obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e integrato con un dispositivo di clausole di garanzia (Allegato 1) sulla tutela dei dati personali in quanto l'Uzbekistan non rientra, al momento, tra i paesi terzi, vale a dire non membri dello Spazio economico europeo (SEE), la cui normativa nazionale in materia è considerata adeguata dall'UE.

L'Accordo precisa innanzitutto l'obiettivo di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione di polizia per prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti nonché il terrorismo (**articolo 1**). Individua poi le Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (**articolo 2**), che sono:

- per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- per la Parte uzbeka, il Ministero degli Affari Interni - Dipartimento della Cooperazione Internazionale.

L'Atto sancisce inoltre i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si realizzerà, in particolare la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione; il terrorismo; i reati contro la persona, in particolare il rapimento e lo sfruttamento della prostituzione; la produzione illegale e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e loro precursori chimici, nonché sostanze chimiche di base usate per la loro produzione, medicinali contenenti principi psicoattivi, sostanze dopanti; la tratta di persone, in particolare donne e bambini, nonché di organi e tessuti umani, e reati correlati; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi; la criminalità informatica e la pedopornografia *on line*; i reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio; i crimini contro la proprietà, inclusi i reati contro il patrimonio culturale; i reati contro l'ambiente; i reati relativi alla contraffazione in genere; i reati nel settore dei trasporti; e tutti gli altri reati gravi. L'elencazione non ha il carattere di esaustività, ma costituisce una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità. Al fine di prevenire la commissione di reati le Autorità competenti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale e per sviluppare la polizia di prossimità, la sicurezza stradale, presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, i luoghi turistici. Cooperano inoltre nei settori della polizia scientifica, delle unità cinofile, per l'identificazione di cadaveri e di persone che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non sanno dare contezza di sé. La collaborazione prevede anche scambi di informazioni su materiali e tecnologie, sui sistemi informativi e di comunicazione e nel settore della formazione (**articolo 3**).

Per l'attuazione della cooperazione sono indicate le specifiche modalità dello scambio di informazioni di pertinenza; dell'analisi sulle fenomenologie delittuose di comune interesse e la condivisione di strumenti operativi e buone prassi; dell'adozione di speciali tecniche investigative;

dell'esecuzione delle richieste di assistenza; della cooperazione strategica. Sono altresì identificati i due punti di contatto nazionali per la cooperazione di livello strategico e per quella di livello operativo (**articolo 4**).

L'Accordo indica i requisiti formali e sostanziali che devono contenere le richieste di assistenza attraverso cui si realizza la cooperazione (**articolo 5**), le procedure da seguire per la relativa esecuzione (**articolo 6**), le condizioni che ne determinano l'eventuale rifiuto (**articolo 7**).

Con riferimento al trattamento dei dati personali, tenuto conto che, come accennato, l'Uzbekistan non rientra, al momento, tra i paesi terzi considerati adeguati dall'UE, l'accordo prevede una disciplina puntuale della materia (**articolo 8**), differenziandola in funzione delle categorie degli interessati. Gli scambi tra le Autorità competenti dei due Paesi dei dati personali degli indagati sono disciplinati nell'**Allegato 1**, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Per quanto riguarda, invece, gli scambi di alcuni dati personali dei dipendenti e collaboratori dei rispettivi Ministeri dell'Interno coinvolti nell'attuazione dell'accordo, vengono previsti solo alcuni impegni minimi (**articolo 8, comma 2**), senza acquisire, per parte italiana, tutte le garanzie richieste in via ordinaria dall'art. 46 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. Data la natura necessaria ed occasionale dei predetti scambi di dati, è stato, infatti, ritenuto appropriato il ricorso alla deroga per importanti motivi d'interesse pubblico, di cui all'art. 49, par.1, lett. d), del citato Regolamento. I motivi in questione sono quelli accennati in premessa ed approfonditi nell'analisi tecnico-normativa, mentre l'applicabilità della deroga è desumibile dal quadro normativo nazionale riferito all'attività delle Forze di polizia.

Inoltre, è prevista l'istituzione di un Comitato congiunto di cooperazione strategica, dedicato alla concertazione di azioni comuni da intraprendere per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, nonché la costituzione, per periodi di tempo determinati, di gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti con compiti di consulenza, assistenza e analisi (**articolo 9**). Nell'Accordo è prevista la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza (**articolo 10**). Sono inoltre indicate le procedure per la ripartizione, tra le Parti, degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione degli impegni nello stesso previsti (**articolo 11**). Per le attività cooperative si possono usare indifferentemente le lingue italiana, uzbeka e inglese (**articolo 12**).

L'Accordo sancisce che le eventuali controversie, in ordine all'interpretazione del testo e alla sua applicazione, vengano risolte attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti (**articolo 13**) e che le disposizioni in esso previste non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali di cui esse sono parte (**articolo 14**).

Infine, stabilisce le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la sua cessazione, inoltre indica che, alla sua entrata in vigore, cesserà di produrre effetti l'“Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope”, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (**articolo 15**).

Per gli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione dell'Accordo, si rimanda alla relazione tecnico-finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di cooperazione di polizia comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati Articoli.

Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero:

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia verrà applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) - gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia verrà applicata la tabella b) - gruppo IV. Al riguardo non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale Colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto influente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,6296 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 7 marzo 2022.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:

tab. b Uzbekistan (gruppo III) € 103,94; ridotta del 20% € 83,15; ridotta di un terzo € 55,44; oneri giornalieri (55,44-51,65) € 3,79 lordizzazione eccedenza di 51,65 (3,79*1,6296) € 6,18; ritenute (32,70% della quota lordizzata) € 2,02; totale diaria giornaliera per singolo operatore € 57,46.

tab. b Uzbekistan (gruppo IV) € 96,31; ridotta del 20% € 77,05; ridotta di un terzo € 51,37; oneri giornalieri (51,37-51,65) € -0,28; totale diaria giornaliera per singolo operatore € 51,37.

Articolo 3

Lo scambio di informazioni relativamente al comma 2 lettera g), può essere gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con la legge annuale di bilancio sul **capitolo 2851**).

Più in generale, le attività di collaborazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 dell'Accordo sono principalmente svolte mediante scambi di informazioni, modalità che non genera ulteriori oneri finanziari, poiché rientranti tra le attività ordinarie svolte dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza mediante diversi canali di cooperazione di polizia, nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7. Si tratta quindi di modalità operative senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato negli ordinari capitoli di bilancio (**Capitolo 2624/24 a legislazione vigente**).

Al fine di attuare la cooperazione prevista dal comma 2) punto i) del presente articolo, le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione. Al riguardo, si prevede di realizzare una volta l'anno, a decorrere dal 2025, un corso a beneficio della polizia uzbeka, della durata di 15 giorni, per 10 frequentatori, presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:

-oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di € 2,00 compresa, presso mensa, * 15 gg * 10 frequentatori) (oneri autorizzati)	€ 2.400,00
-oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€ 15,49 * 15 gg * 10 frequentatori) (oneri autorizzati)	€ 2.323,50



-copertura sanitaria (€ 150,87 a persona * 10 frequentatori) (oneri autorizzati)	€ 1.508,70
-spese di docenza (€ 46,48 per ora a lezione * 72 ore più 8,5 % irap) (oneri autorizzati)	€ 3.631,02
-materiale didattico (€ 20,00 a persona * 10 frequentatori) (oneri autorizzati)	€ 200,00
-interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extra didattico) (dalle ore 8:00 alle ore 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno * 11 gg con tariffa oraria di € 30.86 pari ad € 2.376,22; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di € 38,57 * 112 ore totali pari a € 4.319,84); (oneri autorizzati)	€ 6.696,06
Totale	€ 16.759,28

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente, senza tener conto del giorno di partenza, ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

La cooperazione nell'ambito della formazione di base avverrà anche mediante l'invio in Uzbekistan di 4 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, nella qualità di formatori, per la durata di 10 giorni due volte l'anno con i seguenti oneri:

-albergo (9 notti *4* € 100)	€ 3.600,00
-diaria giornaliera (€ 51,37 *4*10gg)	€ 2.054,80
-biglietti aerei A/R	€ 4.000,00
-maggiorazione 5% biglietti aerei (oneri autorizzati)	€ 200,00
Totale	€ 9.854,80
Totale per due servizi	€ 19.709,60

Lo scambio di informazioni in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonché sui risultati delle analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata previsti dalla lettera d), comporterà l'organizzazione di due eventi formativi con i seguenti oneri:

a) riunione in Italia con la partecipazione di due esperti per 4 giorni

-oneri vitto: € 7,00 pranzo (presso mensa della sede) e € 25,00
per la cena a persona (presso ristorante convenzionato) al giorno,
per due giorni, più la cena relativa al giorno di arrivo



pari a € 25,00 a persona (onere autorizzato)	€ 178,00
-4 coffee break (onere autorizzato)	€ 200,00

Totale € 378,00

b) riunione in Uzbekistan della durata di 4 giorni con la partecipazione di un componente avente qualifica dirigenziale ed uno avente qualifica direttiva o equiparate ai gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare con i seguenti oneri:

-albergo (3 notti *2* € 100)	€ 600,00
-diaria giornaliera (€ 57,46 * 4 gg)	€ 229,84
- diaria giornaliera (€ 51,37 * 4 gg)	€ 205,48
- biglietti aerei A/R	€ 2.000,00
- maggiorazione 5 % biglietti aerei (oneri autorizzati)	€ 100,00

Totale € 3.135,32

Si prevede, inoltre, l'organizzazione in Italia di un corso avente finalità addestrative sulle materie di cui sopra della durata di 7 giorni (di cui due per il viaggio) per due discenti della polizia uzbeka. Tale attività comporta i seguenti oneri:

-oneri vitto presso mensa della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (€ 16,00 a persona, colazione di € 2,00 compresa per 5 gg più la cena relativa al giorno di arrivo pari a € 25,00 a persona) (oneri autorizzati)	€ 210,00
-oneri alloggio presso medesima struttura (€ 20,00 a persona per 6 pernottamenti) (oneri autorizzati)	€ 240,00
-materiale didattico (oneri autorizzati)	€ 250,00
-copertura sanitaria (€ 150,87 a persona*2 frequentatori) (oneri autorizzati)	€ 301,74

Totale € 1.001,74

Tipologia della spesa dell'Articolo 3:

oneri autorizzati: € 40.983,94

Totale: € 40.983,94 in cifra tonda € 40.984,00

Articolo 4

Le attività di cui alle lettere A), B) e C) sono principalmente svolte mediante scambio di informazioni e la relativa assenza di oneri finanziari aggiuntivi è giustificata dalle stesse considerazioni già espresse con riferimento al precedente articolo 3 commi 1 e 2. Più nello specifico, lo scambio di informazioni di cui **alla lettera A)** e la condivisione di strumenti operativi di cui **alla lettera B)**, avverrà tramite i canali telematici, attraverso l'utilizzo dei canali Interpol ovvero attraverso gli Esperti per la Sicurezza/Ufficiali di Collegamento, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato negli ordinari capitoli di bilancio.



Per le forme di cooperazione di cui alla **lettera C)**, concernenti le misure da adottare al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, trattandosi di previsioni eventuali, potranno essere realizzate attingendo alle assegnazioni ordinarie delle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nel premettere che rientrano nella definizione di "speciali tecniche investigative" la consegna controllata, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, si indicano di seguito i capitoli di spesa sui quali potranno gravare le predette operazioni: **Cap. 2501/1** "stipendi personale della Polizia di Stato"; **Cap. 2645/1** "missioni nazionali"; **Cap. 2645/2** "missioni all'estero"; **Cap. 2629/1** "spese riservate per la lotta alla delinquenza" e **Cap. 7456/5** "acquisto impianti, attrezzature, apparati, ecc."

Per la lettera D) valgono le considerazioni formulate qui di seguito per l'articolo 5 ed infine, la lettera E), che costituisce una specificazione delle attività contemplate nel precedente articolo 3 comma 2, si fa riferimento alle previsioni di spesa relative all'organizzazione delle sessioni annuali di formazione di cui sopra.

Articolo 5

Le richieste di assistenza di cui all'articolo 5 non generano alcun onere finanziario atteso che tale attività di collaborazione rientra tra le ordinarie mansioni svolte dal servizio di cooperazione internazionale di polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Articolo 9

Le riunioni del Comitato congiunto di cooperazione strategica previste dal comma 1, aventi cadenza annuale e da tenersi alternativamente tra i due paesi o in modalità di video conferenza, trovano attuazione mediante l'invio in missione di 8 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, per la durata di 4 giorni con i seguenti oneri:

-albergo (3 notti *8*€ 100,00)	€ 2.400,00
-diaria giornaliera (€ 51,37*4gg*8)	€ 1.643,84
-biglietti aerei A\R	€ 8.000,00
-maggiorazione 5% biglietti aerei (oneri valutati)	€ 400,00
Totale	€ 12.443,84

Le riunioni dei gruppi di lavoro operativi e d'indagine, previste dal comma 2, da tenersi due volte l'anno, trovano attuazione mediante l'invio in missione di 6 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, per la durata di 5 giorni con i seguenti oneri:

-albergo (4 notti *6*€ 100,00)	€ 2.400,00
-diaria giornaliera (€ 51,37*5gg*6)	€ 1.541,10
-biglietti aerei A\R	€ 6.000,00
-maggiorazione 5% biglietti aerei (oneri valutati)	€ 300,00
Subtotale	€ 10.241,10
Totale	€ 20.482,20

Tipologia della spesa dell'Articolo 9:
oneri valutati: € 12.443,84 (dal 2025 ad anni alterni)



oneri autorizzati: € 20.482,20

Totale: € 32.926,04 (dal 2025 ad anni alterni) in cifra tonda € 32.927,00
€ 20.482,20 (dal 2026 ad anni alterni) in cifra tonda € 20.483,00

Articolo 10

Le riunioni e consultazioni previste dal presente articolo trovano attuazione mediante lo svolgimento di due missioni annue, con l'impiego di 6 unità del ruolo direttivo della polizia di Stato o equiparati, per la durata di 4 giorni con i seguenti oneri:

-albergo (3 notti *6*€ 100)	€ 1.800,00
-diaria giornaliera (€ 51,37 *4gg*6)	€ 1.232,88
-biglietti aerei A/R	€ 6.000,00
-maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 300,00
(oneri autorizzati)	

Totale	€ 9.332,88
Totale per due missioni	€ 18.665,76

Tipologia della spesa dell'Articolo 10:

oneri autorizzati: € 18.665,76

Totale: € 18.665,76 in cifra tonda € 18.666,00

Articolo 11

L'Accordo sancisce che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza sono sostenute dalla Parte richiasta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Questa eventuale deroga al metodo ordinario non comporta attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente modalità di ripartizione delle spese connesse alle attività espressamente descritte nel testo dell'Accordo. Ne deriva che, per ogni specifico caso per il quale si concordi diversamente, e nel caso in cui dalle richieste previste dall'Accordo derivino spese elevate o straordinarie si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Articolo 12

Dalle disposizioni in materia previste dall'articolo 12 "Lingue di lavoro" non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Non sono previste spese relative ad eventuali traduzioni, poiché all'occorrenza potranno essere eseguite da funzionari linguistici dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

Articolo 13

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

Il disegno di legge all'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie. In particolare a decorrere dall'anno 2025 ad anni alterni, l'onere complessivo derivante dall'attuazione degli articoli 3, 9 e 10 dell'accordo ammonta ad euro 92.576,04 arrotondato ad euro **92.577** di cui euro 12.443,84 aventi natura di oneri valutati ed euro 80.132,20 aventi natura di oneri autorizzati.



A decorrere dall'anno 2026 ad anni alterni, l'onere totale dell'accordo ammonta ad euro **80.133** aventi natura di oneri autorizzati.

Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Allo stato, detto accantonamento, reca le necessarie disponibilità.

E'poi prevista una clausola di neutralità finanziaria riferita ai restanti articoli dell'Accordo.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

20/03/2025



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Titolo del provvedimento: Disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia

Referente: Ufficio legislativo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di intensificare la cooperazione di polizia per promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione di polizia al fine di prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie forme gravi ed emergenti ed il terrorismo.

L'Accordo costituisce uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione strategica ed operativa, nonché per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo in un contesto internazionale estremamente complesso.

La collaborazione di polizia tra l'Italia e l'Uzbekistan è pertanto importante nell'economia delle relazioni internazionali del Sistema Paese-Italia per l'attuazione di strategie finalizzate a garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Si osserva che l'Uzbekistan, in questi ultimi anni, ha avviato un processo di riforma negli ordinamenti giuridici, da quello costituzionale a quello giudiziario, nonché nel contrasto alla corruzione.

In tale processo di sviluppo insiste un rilevante interesse di entrambi i Paesi a intensificare le relazioni bilaterali, oltre che nel commercio e negli investimenti, anche nella cultura, nell'istruzione, nella ricerca scientifica, nonché in ambito umanitario ed in particolare nella sicurezza, favorendo in tal modo l'ottimale sviluppo del partenariato italo-uzbeko che, in ambito regionale, ha come fine il benessere della comunità, la pace e la sicurezza in tutta l'Europa.

Pertanto l'Accordo in questione sulla cooperazione di polizia mira a rafforzare la collaborazione nei suoi diversi settori, in modo da renderla, nel primario interesse della tutela dei diritti umani, più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi. Al fine di conseguire i predetti obiettivi, viene sancito l'impegno a collaborare attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione, tra le quali, la programmazione di attività di formazione, lo scambio di esperti, nonché quelle dirette all'identificazione degli stranieri in posizione irregolare rispetto alla normativa nazionale sull'immigrazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia.

Più nello specifico, si richiama:

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla legislazione complementare e speciale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza " e successive modificazioni;
- la Legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";
- la Legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
- Legge 11 marzo 2002, n. 46, Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000;
- la Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet;
- la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all'ordinamento interno";
- la Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, sostitutiva della decisione quadro 2002/629/GAP";
- Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazione dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e

partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento di processi di pace e di stabilizzazione”;

- Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 15, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”

- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- Legge 21 luglio 2016, n. 145, “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia a missioni internazionali”, integrate dall’articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all’esecuzione dell’Accordo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L’intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall’articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica italiana), è necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’Accordo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L’Accordo non contrasta con l’articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all’esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistano giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo è compatibile e in coerenza giuridica con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure d'infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del dicembre 2000 e nei Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria e contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini, nonché nella Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, che sono elencate nel Preambolo.

Tiene altresì conto, con specifiche previsioni elencate nell'Allegato 1, della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono essere realizzate tutte le attività previste nell'Accordo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 21 novembre 2000, cesserà i propri effetti all'entrata in vigore dell'Accordo in disamina.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 14.01.2025



Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman

VISTO

Roma, 24 GEN 2025

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 9, comma 2, e 10 dell'Accordo, pari a 80.133 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli ulteriori oneri di cui all'articolo 9 comma 1, del medesimo Accordo, valutati in 12.444 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede nella misura di 92.577 euro per l'anno 2025, 80.133 euro per l'anno 2026 e 92.577 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione dell'Accordo, a eccezione degli articoli 3, 9 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominati congiuntamente "Parti" e separatamente "Parte";

CONSAPEVOLI che la criminalità in tutte le sue forme si ripercuote negativamente sull'ordine pubblico, sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini;

ATTRIBUENDO grande importanza allo sviluppo della cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo, garantendo la protezione dei diritti umani e delle libertà;

DESIDEROSI di rafforzare i rapporti amichevoli esistenti tra i due Paesi sulla base dei principi di uguaglianza e reciproca proficua cooperazione;

RICORDANDO la Convenzione Unica sugli Stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come modificata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione dell'ONU per la lotta contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione dell'ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale (New York, 15 novembre 2000) e il suo Protocollo Aggiuntivo contro il Traffico di Migranti via Terra, Mare e Aria (New York, 15 novembre 2000), il Protocollo per Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini (New York, 15 novembre 2000), la Convenzione dell'ONU contro la Corruzione (New York, 31 ottobre 2003), le Convenzioni contro il Terrorismo, adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, di cui la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan sono Parti; nonché il Piano d'Azione Globale (New York, 23 febbraio 1990) e la Risoluzione Nr. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla Cooperazione Internazionale nella Lotta alla Criminalità Organizzata (New York, 14 dicembre 1990);

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all'Articolo 72 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, fatto a Firenze il 21 giugno 1996;

CONVENGONO quanto segue:

**Articolo 1
FINALITÀ**

1. Lo scopo del presente Accordo è quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione al fine di prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie forme gravi ed emergenti così come il terrorismo.
2. Il presente Accordo è attuato in conformità al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

**Articolo 2
AUTORITÀ COMPETENTI**

1. Le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- a. Per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

- b. Per la Parte uzbeka, il Ministero degli Affari Interni- Dipartimento della Cooperazione Internazionale.

Articolo 3

SETTORI DI COOPERAZIONE

1. Le Parti collaborano per prevenire e contrastare le manifestazioni delittuose gravi ed emergenti nonché la criminalità transnazionale nelle sue varie forme, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti settori:
 - a. Criminalità organizzata transnazionale e corruzione;
 - b. Attività svolte da gruppi terroristi, che sono considerate reato secondo la legislazione nazionale di entrambe le Parti o secondo le pertinenti Convenzioni internazionali vincolanti per le Parti, ivi incluse le attività intese a finanziare tali gruppi terroristi;
 - c. Reati contro la persona, in particolare rapimento e sfruttamento della prostituzione;
 - d. Produzione illegale e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e loro precursori chimici, nonché sostanze chimiche di base usate per la loro produzione, medicinali contenenti principi psicoattivi e usati a scopo di doping, Nuove Sostanze Psicoattive (NSP);
 - e. Tratta di persone, in particolare donne e bambini, nonché di organi e tessuti umani e traffico di migranti e reati correlati;
 - f. Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi;
 - g. Criminalità informatica e pedopornografia online;
 - h. Reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
 - i. Riciclaggio e legalizzazione dei proventi di reato;
 - j. Crimini contro la proprietà, inclusi i reati contro i patrimoni storici e culturali;
 - k. Reati ambientali;
 - l. Reati relativi alla contraffazione di denaro, delle carte di pagamento e di altri documenti di pagamento e alla contraffazione in genere;
 - m. Reati nel settore dei trasporti;
 - n. Altri reati gravi.
2. Al fine di prevenire la commissione di reati penali, le Autorità competenti collaborano anche al fine di garantire:
 - a. l'ordine pubblico e la sicurezza, specialmente in occasione di grandi eventi e crisi sociali;
 - b. sviluppo della polizia di prossimità;
 - c. sicurezza stradale, sicurezza presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e le metropolitane, nonché presso i luoghi turistici;
 - d. cooperazione nel settore della polizia scientifica;
 - e. cooperazione nel settore delle unità cinofile;
 - f. identificazione di persone che, per ragioni di salute o età, non sono in grado di fornire informazioni su sé stesse, nonché di cadaveri non identificati;
 - g. scambio di informazioni su materiali, attrezzature e tecnologie usate dalle Forze di Polizia;
 - h. cooperazione nello sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione;
 - i. cooperazione nell'ambito della formazione di base, avanzata e specialistica, anche attraverso la partecipazione di operatori di Polizia di ciascuna Parte ai corsi di formazione e alle attività organizzate nel Paese dell'altra Parte in relazione a temi di interesse strategico considerevole.
3. Il presente Accordo non ha alcun effetto in materia di estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
4. Le Autorità competenti possono concludere intese tecniche, le cui disposizioni specificano la cooperazione delle Parti in alcuni settori della lotta alla criminalità.

Articolo 4 FORME DI COOPERAZIONE

1. Le forme di cooperazione nell'ambito del presente Accordo includono:

A) Scambio di informazioni:

- a. sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e *modi operandi*;
- b. per la ricerca di latitanti;
- c. sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché sul loro *modi operandi*;
- d. sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di stupefacenti, di loro precursori e sostanze chimiche;
- e. finalizzate alla identificazione e alla localizzazione dei beni di provenienza illecita;
- f. sull'immigrazione irregolare;
- g. sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
- h. per il contrasto dei reati di criminalità informatica, in particolare per lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia on line;
- i. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorità competenti.

B) analisi su fenomenologie delittuose di comune interesse e condivisione di strumenti operativi e buone prassi, in particolare:

- a. sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati,
- b. sul narcotraffico nei rispettivi Paesi, sulle sostanze stupefacenti o psicotrope, sui precursori chimici e sui reati connessi nonché sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonché sui risultati delle analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata;
- c. sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le tecniche di analisi investigativa e scientifica;
- d. su tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
- e. sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti;
- f. sulla identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilità di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione di tale collaborazione.

C) adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;

D) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'Articolo 5;

E) cooperazione strategica:

- a. formazione e buone prassi in materia di formazione del personale di polizia;
- b. scambi di esperienze e di esperti;
- c. organizzazione di corsi, attività addestrative nonché eventi congiunti;
- d. *capacity building*;
- e. organizzazione di visite, di seminari, di scambi di buone prassi;
- f. scambio di informazioni su strumenti normativi, scientifici, tecnologici, sull'organizzazione e sul *management*, sulla ricerca e innovazione tecnologica, sull'analisi dei rischi alla sicurezza emergenti e sull'elaborazione di politiche e strategie volte a contenerli.

2. Le Autorità competenti delle Parti si scambieranno l'elenco dei loro punti di contatto conformemente alle disposizioni del presente Accordo entro trenta (30) giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 5

RICHIESTA DI ASSISTENZA

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avverrà sulla base della richiesta di assistenza avanzata dalla Parte interessata (di seguito denominata la richiesta). La Parte può anche indirizzare le informazioni disponibili all'altra Parte senza richiesta, qualora vi sia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere di interesse per l'altra Parte.
2. La richiesta sarà inviata per iscritto, anche utilizzando mezzi tecnici di trasmissione del testo. Nei casi urgenti, le richieste e le informazioni possono essere trasmesse oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi 3 (tre) giorni.
3. In caso di dubbio sull'autenticità o sul contenuto della richiesta dovrà essere richiesta una ulteriore conferma.
4. La richiesta deve contenere:
 - a. il nome dell'autorità richiedente l'assistenza e l'autorità richiesta, se conosciuta;
 - b. dichiarazione definente la richiesta, il suo scopo e la sua giustificazione;
 - c. qualsiasi altra informazione che possa contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta.
5. La richiesta viene redatta su modulo ufficiale del dipartimento e firmata da un funzionario autorizzato dell'autorità competente dello Stato della Parte richiedente.
6. Le Parti si scambieranno elenchi dei funzionari delle autorità competenti autorizzati a firmare le richieste, nonché esempi di moduli del dipartimento. Le Parti si notificano reciprocamente in modo immediato qualsiasi modifica dell'elenco dei funzionari autorizzati a firmare le richieste o i moduli ufficiali del dipartimento.

Articolo 6

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. La Parte richiesta prende tutte le misure necessarie a garantire la pronta e piena esecuzione della richiesta entro trenta (30) giorni solari. La Parte richiesta notifica immediatamente alla Parte richiedente le circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o che ne ritardano in modo significativo l'esecuzione.
2. Se l'esecuzione della richiesta non è nell'ambito di competenza dell'autorità della Parte richiesta, quest'ultima ne dà immediata notifica alla Parte richiedente e su richiesta la trasferisce all'autorità competente.
3. La Parte richiesta ha il diritto di richiedere ulteriori informazioni se le considera necessarie per una adeguata esecuzione della richiesta.
4. L'esecuzione della richiesta viene effettuata in conformità alla legislazione dello Stato della Parte richiesta.
5. Qualora la Parte richiesta consideri che l'esecuzione della richiesta possa interferire con l'azione penale o con il procedimento svolto nel proprio Stato in riferimento ad un caso penale, essa può posporre l'esecuzione della richiesta o associare la sua esecuzione con l'osservanza delle

condizioni riconosciute come necessarie dopo la consultazione con la Parte richiedente. Se la Parte richiedente accetta l'esecuzione della richiesta a tali condizioni, essa deve rispettarle.

6. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente degli esiti dell'esecuzione della richiesta.

Articolo 7

RIFIUTO DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

1. Una richiesta può essere rifiutata del tutto o in parte se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del suo Stato, o violi i diritti umani e le libertà, o che sia in conflitto con la legislazione interna o con gli obblighi internazionali del suo Stato.
2. L'assistenza può essere rifiutata se l'atto in relazione al quale la richiesta è stata ricevuta non è un reato ai sensi della legislazione dello stato della Parte richiesta.
3. Ove possibile, la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di verificare se l'assistenza può essere fornita alle condizioni che la Parte richiesta considera necessarie, prima della decisione di rifiutare l'assistenza sulla base dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo. La Parte richiedente rispetta le condizioni in base alle quali è assistita.
4. Alla Parte richiedente viene notificato per iscritto il rifiuto completo o parziale di esecuzione della richiesta con l'indicazione dei motivi del rifiuto.

Articolo 8

TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali, trasferiti in attuazione dell'Articolo 4, punto 1, lettere da A a D del presente Accordo e delle correlate Intese tecniche di cui all'Articolo 3 comma 4, sono trattati esclusivamente per le finalità da esso previste e in conformità alle clausole di protezione contenute nell'allegato all'Accordo e che ne costituiscono parte integrante.
2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra parte ricevuti per l'attuazione del presente accordo e delle relative Intese tecniche, ciascuna parte si impegna a non trasferire tali dati a terzi e, in ogni caso, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

Articolo 9

GRUPPI CONGIUNTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione, le Parti istituiranno un Comitato congiunto di cooperazione strategica chiamato a riunirsi, in composizione paritetica ed almeno una volta all'anno, anche con modalità di videoconferenza, per concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale per combattere il crimine.
2. In conformità con le proprie legislazioni nazionali, le Autorità competenti possono costituire, altresì, gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti che operino secondo le esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza ed analisi.

Articolo 10

RIUNIONI E CONSULTAZIONI

I rappresentanti delle Autorità competenti possono tenere riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenze.

Articolo 11

SPESE

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, salvo diversamente concordato per iscritto dalle due Autorità competenti. Se la richiesta di assistenza include spese considerevoli o straordinarie, le Autorità competenti si consultano al fine di stabilire le condizioni in base alle quali la richiesta è elaborata e la modalità di ripartizione delle spese.
2. Salvo diversamente deciso dalle Autorità competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio sono sostenute dall'Autorità competente inviante.
3. Le Parti possono offrirsi reciprocamente assistenza gratuita, compresi gli strumenti ed i materiali necessari per offrire soluzioni alle problematiche relative al contrasto della criminalità.

Articolo 12

LINGUE DI LAVORO

1. Le Parti, allo scopo della cooperazione prevista ai sensi del presente Accordo, utilizzeranno le lingue italiana, uzbeka e inglese.
2. Le richieste sono inviate nella lingua ufficiale della Parte richiedente, con traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in inglese.

Articolo 13

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 14

CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali di cui esse sono parte.

Articolo 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte delle Parti, che attestino il completamento delle loro procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo illimitato, a meno che una delle

Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciarlo almeno 6 (sei) mesi prima della data proposta per la sua risoluzione.

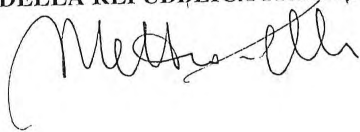
2. L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, sulla cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, firmato a Roma il 21 novembre 2000, cessa i propri effetti all'entrata in vigore del presente Accordo.
3. Le Parti, previo reciproco consenso scritto, possono integrare o modificare il presente Accordo. Le integrazioni e modifiche concordate costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo.
4. In caso di cessazione del presente Accordo, le sue disposizioni continuano ad applicarsi a tutte le attività in corso svolte secondo il presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

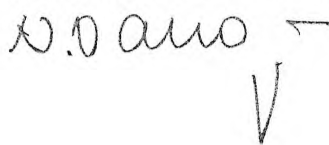
Fatto a Roma l'8 giugno 2023 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN



**Allegato 1***Disciplina del trasferimento di dati personali*

Tenendo presente gli ordinamenti dell'Uzbekistan e dell'Italia, nonché, per la Parte italiana, gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, conformemente all'articolo 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di sicurezza (in seguito Accordo), ciascuna "Autorità competente" di una Parte fornirà dati personali all'altra Parte, applicando le garanzie specificate nelle clausole del presente allegato. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti Clausole s'intende per:

- (a) **"Autorità competente"**: la/e autorità individuata/e nell'Accordo quale/i punto/i di contatto per lo scambio di informazioni ovvero quella/e competente/i per l'attuazione dello stesso.
- (b) **"altra Autorità"**: autorità pubblica ovvero organismo o entità incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
- (c) **"dati personali"**: qualsiasi informazione registrata in forma elettronica, cartacea e (o) su altro oggetto tangibile che appartiene a o consente di identificare una persona fisica.
- (d) **"Interessato"**: la persona fisica cui appartengono i dati personali.
- (e) **"dati particolari"**: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- (f) **"dati giudiziari"**: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza.
- (g) **"dati comuni"**: dati personali che non sono particolari oppure giudiziari;
- (h) **"trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- (i) **"trasferimento di dati"**: invio di dati personali da un'Autorità di una Parte ad un'Autorità dell'altra Parte per finalità di polizia, vale a dire per la prevenzione dei reati, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per i compiti di polizia giudiziaria svolti ai sensi dei rispettivi ordinamenti.
- (j) **"comunicazione ulteriore"**: invio di dati personali da un'Autorità ricevente ad un'altra Autorità dello stesso paese.
- (k) **"trasferimento ulteriore"**: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un'altra Autorità di un paese diverso dalle Parti o di un'Organizzazione internazionale.
- (l) **"profilazione"**: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.
- (m) **"violazione di dati personali"**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito a distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- (n) **"requisiti di legge applicabili"**: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Autorità, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali.
- (o) **"Autorità di controllo"**: l'autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte (oppure: la Parte italiana) incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione e dei dati personali in campo penale (oppure il meccanismo amministrativo alternativo istituito presso l'altra Parte

li

in grado di assicurare agli interessati un equivalente grado di protezione – da adattare a seconda del caso)¹;

- (p) **“diritti degli Interessati”**:
- **“diritto a ricevere informazioni”**: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
 - **“diritto di accesso”**: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
 - **“diritto di rettifica”**: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
 - **“diritto di cancellazione”**: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
 - **“diritto di limitazione del trattamento”**: il diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un’Autorità non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti;
 - **“diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione”**: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
- (q) **“limitazioni dei diritti degli interessati”**: i diritti degli interessati di cui alla lettera (p) possono essere ritardati, limitati o esclusi, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
- non compromettere il buon esito dell’attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, nonché l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;
 - tutelare la sicurezza pubblica;
 - tutelare la sicurezza nazionale;
 - tutelare i diritti e le libertà altrui.
- (r) **“limitazioni agli obblighi delle Autorità”**: l’adempimento dell’obbligo di informativa generale da parte delle autorità è soggetto alle limitazioni di cui alla lettera (q).

II. Ambito di applicazione

Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali di persone fisiche che si presume siano coinvolte in attività criminali elencate nell’art. 4, clausola 1, lettere da A a D dell’accordo, che sono necessari per il perseguimento delle finalità previste dall’art. 1 del suddetto Accordo.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. Limitazione delle finalità

I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

¹ In Italia l’Autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 37-42 del D.lgs. 51/2018. *(inserire, per la controparte, i riferimenti giuridici dell’Autorità di controllo oppure il richiamo a un meccanismo amministrativo alternativo in grado di assicurare agli interessati un equivalente livello di protezione dei dati personali. Il meccanismo amministrativo alternativo dovrà essere previamente approvato dal Garante)*

Li

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati.

L'Autorità trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorità venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Autorità sono inesatti, ne informerà l'Autorità ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

3. Trasparenza

Ciascuna Autorità, fornirà un'informativa generale agli Interessati su:

- (a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;
- (b) finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali, nonché periodo di conservazione dei dati o criteri per determinarlo;
- (c) le categorie di destinatari dei dati personali ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore;
- (d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;
- (e) il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonché di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria²;
- (f) ulteriori informazioni ritenute utili all'esercizio dei predetti diritti, in particolare nel caso in cui i dati siano stati raccolti all'insaputa dell'Interessato;
- (g) le informazioni su ritardi, limitazioni o esclusioni previsti dai requisiti di legge applicabili con riguardo all'esercizio dei predetti diritti.

Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

L'adempimento dell'obbligo di informativa generale da parte delle autorità è soggetto alle limitazioni di cui alla lettera q del paragrafo III.

4. Sicurezza e riservatezza

Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comune, particolari e giudiziari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Qualora un'Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. Modalità per l'esercizio dei diritti

Ciascuna Autorità adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

- (1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del

² In Italia, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali è il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 del citato D.lgs. 51/2018 (inserire i riferimenti giuridici dell'Autorità giudiziaria competente presso la controparte).

- trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;
- (2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Autorità ai sensi delle presenti Clausole;
- (3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorità.

Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un'Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

Ciascuna Autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali

6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali

Un'Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità dello stesso paese solo previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché l'altra Autorità fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sull'altra Autorità, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità dello stesso paese, senza la previa autorizzazione dell'Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Autorità ricevente informerà previamente l'Autorità trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'altra Autorità e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'Autorità ricevente dovrà informare l'Autorità trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo su sua richiesta. L'Autorità ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali

Un'Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale unicamente previa autorizzazione

li

scritta dell'Autorità trasferente che valuterà la richiesta tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, le finalità per cui i dati sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali presso tale Paese od organizzazione internazionale. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare alla predetta altra Autorità, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

7. Durata di conservazione dei dati

Le Autorità conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.

8. Tutela amministrativa e giurisdizionale

Se un Interessato ritiene che un'Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo e di ottenere tutela giurisdizionale presso un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzata da un Interessato nei confronti dell'Autorità trasferente, dell'Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Autorità trasferente ritenga che l'Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Autorità trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di controllo.
2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Autorità, l'Autorità interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorità che ha chiesto il riesame.
3. Qualora un'Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza ritardo l'Autorità trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Autorità ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.
4. Qualora un'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Autorità trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione delle Clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili, ai sensi dell'Articolo 15, comma 3, dell'Accordo.

li

2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno ad essere trattati nel rispetto delle garanzie ivi previste.

Li

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ON POLICE COOPERATION

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan, hereinafter collectively referred to as the “Parties” and separately as a “Party”;

AWARE of the negative effects that crime in its various forms has on public order and security as well as on the welfare of their citizens;

ATTACHING great importance to the development of the international cooperation between police authorities in combating crime and terrorism ensuring the protection of human rights and freedoms;

WISHING to strengthen the friendly relations existing between their two countries, on the basis of the principles of equality and mutually beneficial cooperation;

RECALLING the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961), as amended by its additional Protocol (Geneva, 25 March 1972), the Convention on Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971), the UN Convention on the Fight against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988), the UN Convention against Transnational Organized Crime (New York, 15 November, 2000) and its additional Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air (New York, 15 November, 2000), the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children (New York, 15 November, 2000), the UN Convention against Corruption (New York, 31 October 2003), and the Conventions against terrorism, adopted under the aegis of the United Nations, to which the Italian Republic and the Republic of Uzbekistan are parties, as well as the Global Action Plan (New York, 23 February 1990) and the UN General Assembly Resolution No. 45/123 on International Cooperation in Combating Organized Crime (New York, 14 December 1990);

HAVING REGARD TO the provisions under Article 72 of the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part done at Florence on 21 June 1996;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
AIMS

1. The aim of this Agreement is to promote, develop and strengthen cooperation to prevent and suppress crime, in all its serious and emerging forms as well as terrorism.
2. This Agreement shall be implemented in accordance with applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.

Article 2
COMPETENT AUTHORITIES

1. The competent authorities responsible for implementing this Agreement shall be the following:

- a. For the Italian Party, the Ministry of the Interior;
- b. For the Uzbek Party, the Ministry of the Internal Affairs.

Article 3

AREAS OF COOPERATION

1. The Parties shall cooperate in order to prevent and counter serious and emerging criminal phenomena and transnational crime in all its forms, with particular reference, but not limited to, the following sectors:
 - a. Transnational organized crime and corruption;
 - b. Activities of terrorist groups that are considered crimes, in accordance with the national legislation of both Parties or the relevant international Conventions that are binding upon both Parties, including activities aimed at financing the said terrorist groups;
 - c. Crimes against persons, in particular kidnapping and exploitation of prostitution;
 - d. Illegal production of and trafficking in narcotic drugs, or psychotropic substances and their chemical precursors, as well as base chemical substances used in their manufacture, medicines containing psychoactive principles and used for doping, New Psychoactive Substances (NPS);
 - e. Trafficking in persons, especially women and children as well as human organs and tissues, and smuggling of migrants and related crimes;
 - f. Illicit trafficking in weapons, ammunitions, explosives;
 - g. Cybercrime and online child pornography;
 - h. Economic and financial crimes, including money laundering;
 - i. Laundering and legalization of crime proceeds;
 - j. Property crimes, including crimes against historical and cultural heritages;
 - k. Environmental crimes;
 - l. Crimes relating to counterfeiting of money, payment cards and other payment documents and counterfeiting in general;
 - m. Transport crimes;
 - n. Other serious crimes.
2. With a view to preventing the commission of criminal offences, the competent Authorities shall also cooperate to guarantee:
 - a. public order and security, notably on the occasion of major events and social crises;
 - b. development of community policing;
 - c. road safety, security at airports, railways, subways as well as at tourist sites;
 - d. cooperation in the forensic sector;
 - e. cooperation in the canine sector;
 - f. identification of persons who, due to health or age reasons, are not able to report information about themselves, as well as of unidentified corpses;
 - g. information exchange on material, equipment and technologies used by Police Forces;
 - h. cooperation in the development of information and telecommunication systems;
 - i. cooperation in the field of basic, advanced and specialised training, also through the participation of police officers of either Party in the training courses and activities organized in the country of the other Party on themes of significant strategic interest.

3. This Agreement shall have no effect on extradition matters and on mutual legal assistance in criminal matters.
4. The competent Authorities may conclude technical arrangements, the provisions of which will specify the cooperation of the Parties in certain areas of the fight against crime.

Article 4

FORMS OF COOPERATION

1. The forms of cooperation under this Agreement shall include:
 - A) Exchange of information:
 - a. on crimes, organized criminal groups, structured groups and the persons involved in them, as well as their structure, management and *modi operandi*;
 - b. to search for fugitives;
 - c. on terrorist groups acting on the respective territories and the persons involved, as well as their *modi operandi*;
 - d. on natural and legal persons involved in trafficking of drugs, their precursors and chemical substances;
 - e. aimed at identifying and locating assets of illicit origin;
 - f. on irregular immigration;
 - g. on passports and other travel documents, visa and entry and exit stamps in order to detect counterfeit and forged documents;
 - h. to counter cybercrime, in particular child sexual exploitation and online child pornography;
 - i. exchange of other information of mutual interest for the competent authorities.
 - B) Analysis of criminal phenomena of common interest and sharing of operational tools and best practices, in particular:
 - a. on the management of seized and confiscated assets;
 - b. on drug trafficking in the respective countries, on new types of narcotic drugs or psychotropic substances, chemical precursors and related crimes as well as international trafficking in such substances, also through computer networks, and on the results of seized drug samples' analyses;
 - c. on legislative and scientific tools to fight against crime, including investigation and scientific analysis techniques;
 - d. on techniques and operational practices to prevent and suppress criminal infiltration of companies participating in tenders for public works;
 - e. on methods used to counter trafficking in human beings and illicit trade in migrants;
 - f. on the identification and readmission of their citizens who are irregularly present on the territory of the other State with respect to immigration laws, with the possibility to develop an implementing protocol containing the operational procedures for better carrying out said cooperation.
 - C) Adoption of the necessary measures to coordinate the implementation of special investigation techniques such as controlled deliveries, electronic surveillance or other forms of surveillance, and undercover operations.
 - D) Execution of the requests for assistance envisaged by Article 5.

E) Strategic cooperation in:

- a. training and good practices on police training;
 - b. exchange of experiences and experts;
 - c. organization of courses, training activities and joint events;
 - d. capacity building;
 - e. organization of visits, seminars, exchange of best practices;
 - f. exchange of information on legislative, scientific and technological instruments, on organization and management, on research and technological innovation, on the analysis of emerging security threats and the development of policies and strategies aimed at curbing them.
2. The competent authorities of the Parties will exchange lists of their contact points to comply with the provisions of this Agreement within thirty (30) calendar days after the entry into force of this Agreement.

Article 5**REQUEST FOR ASSISTANCE**

1. Cooperation within the framework of this Agreement shall take place based on the request of the interested Party for assistance (hereinafter referred to as the “request”). Each Party may also forward the information available to the other Party without request, if there is reason to believe that such information is of interest to the other Party.
2. The request shall be sent in writing, including using technical means of transmitting text. In urgent cases, requests and information can be transmitted orally, but they shall be confirmed in writing, within the next three (3) days.
3. In case of doubt about the authenticity or content of the request, additional confirmation shall be requested.
4. The request must contain:
 - a. the name of the authority requesting assistance and the requested authority, if known;
 - b. a statement outlining the request, its purpose and justification;
 - c. any other information that may be used for the proper execution of the request.
5. The request is drawn up on the official departmental form and signed by an authorized official of the competent authority of the State of the requesting Party.
6. The Parties shall exchange lists of officials of their competent authorities authorized to sign requests, as well as samples of departmental forms. The Parties shall immediately notify each other of any change in the lists of officials authorized to sign the requests or in the official departmental forms.

Article 6**EXECUTION OF THE REQUEST FOR ASSISTANCE**

1. The requested Party shall take all necessary measures to ensure the prompt and full execution of the request within thirty (30) calendar days. The requested Party shall immediately notify

the requesting Party of circumstances that impede the execution of the request or significantly delay its execution.

2. If the execution of the request is not within the competence of the authority of the requested Party, the latter shall immediately notify the requesting Party and shall transfer it to the competent authority upon request.
3. The requested Party shall have the right to request additional information if it considers it necessary for the proper execution of the request.
4. The execution of the request is carried out in accordance with the legislation of the State of the requested Party.
5. If the requested Party considers that the execution of the request may interfere with the criminal prosecution or proceedings carried out in its State related to a criminal case, it may postpone the execution of the request or associate its execution with the observance of the conditions recognized as necessary after consultation with the requesting Party. If the requesting Party agrees to the execution of the request under such conditions, it must comply with them.
6. The requested Party shall immediately inform the requesting Party of the results of the execution of the request.

Article 7

REFUSAL OF REQUEST FOR ASSISTANCE

1. A request may be refused in whole or in part if the requested Party believes that the execution of the request may damage the sovereignty, security, public order or other essential interests of its State, violate human rights and freedoms, or is contrary to the internal law or international obligations of its State.
2. Assistance may be refused if the act in connection with which the request was received is not a crime under the law of the State of the requested Party.
3. If possible, the requested Party shall consult with the requesting Party to consider whether assistance can be provided subject to the conditions that the requested Party considers necessary, prior to the decision to refuse assistance on the basis of paragraphs 1 and 2 of this Article. The requesting Party shall comply with the conditions on the basis of which it is assisted.
4. The requesting Party shall be notified in writing of a complete or partial refusal to execute the request indicating the reasons for the refusal.

Article 8

PERSONAL DATA PROCESSING

1. Personal data transferred pursuant to art. 4, point 1, letters A to D, of this Agreement and to the related Technical Arrangements referred to under art. 3, clause 4, are exclusively

processed for the purposes provided for in art. 1 and in accordance with the clauses on their transfer contained in Annex 1, which forms an integral part of this Agreement.

2. In order to ensure the protection of the personal data of employees and collaborators of the other Party received for the implementation of this Agreement and of the related Technical Arrangements, each Party shall undertake not to transfer such data to third parties and, in any case, not to process them in a manner that is incompatible with the agreed purposes without the prior written consent of the other Party.

Article 9

JOINT GROUPS

1. For the purpose of implementing this Agreement and to evaluate and improve cooperation, the Parties shall set up a strategic cooperation joint committee with an equal number of representatives, which shall meet at least once a year, also by videoconference, to develop a plan of the joint actions to be undertaken and any other useful initiative to strengthen bilateral cooperation in combating crime.
2. In accordance with their national legislations, the competent authorities may also set up joint operational and investigation working groups acting according to the emerging operational needs and for limited periods of time, with advisory, assistance and analysis tasks.

Article 10

CONSULTATIONS AND MEETINGS

The representatives of the competent authorities may hold meetings and consultations, also by means of videoconferences.

Article 11

COSTS

1. The ordinary expenses for the execution of the assistance requests shall be borne by the receiving competent Authority unless otherwise agreed upon in writing by both competent Authorities. Should the request for assistance include considerable or extraordinary expenses, the competent Authorities shall consult in order to establish the terms and conditions under which the request shall be processed and the way in which expenses shall be shared.
2. Unless otherwise decided by the competent Authorities, the costs of meetings shall be borne by the receiving competent Authority, whereas travel and accommodation costs shall be borne by the sending competent Authority.
3. The Parties may provide each other with gratuitous assistance, including equipment and materials necessary for solving the tasks of combating crime.

Article 12**WORKING LANGUAGES**

1. For the purpose of the cooperation under this Agreement, the Parties shall use the Italian, Uzbek and English languages.
2. Requests shall be sent in the official language of the requesting Party with obligatory translation into the official language of the requested Party or into English.

Article 13**SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through direct consultations and negotiations between the Parties.

Article 14**CLAUSE OF COMPATIBILITY**

The provisions of this Agreement do not affect the rights and obligations of the Parties arising from other international treaties to which they are Parties.

Article 15**FINAL PROVISIONS**

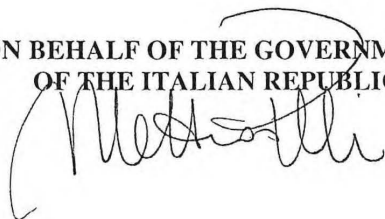
1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of the two written notifications of the Parties certifying the completion of their internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time, unless either Party notifies the other of its intention to terminate it at least 6 (six) months before the proposed date for its termination.
2. The Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan for the cooperation in the fight against organized crime, terrorism and the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, done at Rome on November 21, 2000, shall cease to have effect upon the entry into force of this Agreement.
3. The Parties, upon mutual written consent, may supplement or amend this Agreement. The supplements and amendments agreed upon constitute an integral part of this Agreement and shall enter into force according to the provisions of paragraph 1 of the present Article.
4. In the event of termination of this Agreement, its provisions shall continue to apply to all pending activities carried out in accordance with this Agreement.

In witness whereof the Undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

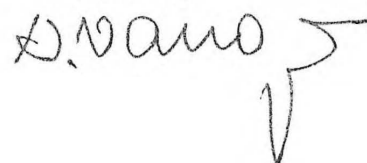
Done at Rome on the 8th of June, 2023, in two originals, each in the Italian, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic.

In case of differing interpretations, the text in English shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE OF REPUBLIC OF
UZBEKISTAN



Annex 1*Regulations on the transfer of personal data*

Taking into account the legislation of Italy and Uzbekistan, as well as the obligations of the Italian side arising from its membership of the European Union, in accordance with Article 2 of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan on Cooperation in Combating Crime (hereinafter referred to as the Agreement), the "competent Authority" of each Party shall provide personal data to the other Party, applying the guarantees specified in the clauses of this Annex. Such guarantees are binding on the Parties and shall prevail over any conflicting obligations under their respective legislation.

I. Definitions

For the purposes of these Clauses:

- (a) **“Central competent Authority”**: is the Authority/ies mentioned in the Agreement as point/s of contact to exchange information or the Authority/ies competent for its implementation.
- (b) **“other Authority”**: is the public authority or body/entity tasked by the national regulations to exert public powers and authority for the purpose of prevention, investigation, identification and prosecution of crimes or of enforcing criminal sanctions, including protection from and prevention.
- (c) **“personal data”**: means any information recorded in electronic form, on paper and (or) on another tangible object that belongs to or allows the identification of a natural person.
- (d) **“subject of personal data”**: means a natural person to whom personal information belongs.
- (e) **“special data”** is any personal data revealing the racial or ethnic origin, public opinions, religious or philosophical beliefs, the belonging to a trade union, genetic or biometric data intended to uniquely identify a natural person, including data relating to health and sexual life of any person.
- (f) **“judicial data”**: is any personal data relating to criminal sentences and crimes or related security measures.
- (g) **“common data”**: is any personal data that is not special or judicial.
- (h) **“processing”**: is any operation or more operations on personal data, with or without the support of automated processes, like collection, registration, organization, structuring, storage, adaptation or modification, mining, consultation, using or communication through transmission, circulation or any other form of provisions like interconnection or comparison, limitation, deletion or destruction.
- (i) **“data transfer”**: is the supplying of personal data from the Competent Authority of one Party to the Competent Authority of the other Party for law enforcement purposes, like crime prevention, public order and security protection and for judicial police purposes performed in compliance with the national legislation.
- (j) **“further communication”**: is the supplying of personal data from the receiving Competent Authority to another Competent Authority in the same country of the Parties.
- (k) **“further transfer”** is the supplying of personal data from the receiving Competent Authority to another Competent Authority in a country other than the Parties' or to an international Organization.
- (l) **“profiling”**: is any automated processing of personal data consisting in using personal data to evaluate specific personal features relating to a natural person.

L.

- (m) **"violation of personal data"**: is a security violation accidentally or illegally causing destruction, loss, modification, unauthorized circulation or access to transmitted, stored or in any way processed personal data.
- (n) **"applicable legal requirements"**: is the legal framework in force applicable to each Authority, including personal data regulations.
- (o) **"Supervisory Authority"**: is the independent public authority established at each Party (*or: either Party*) responsible for supervising the enforcement of the national legislation on personal data protection in criminal matters (*or the alternative administrative mechanism set up at the other Party, able to ensure to Data Subjects an equivalent level of protection – to be adjusted on a case-by-case basis*);
- (p) **"rights of the Data Subjects"**:
 - **"right to receive information"**: is the right of a Data Subject to receive information on the processing of personal data concerning him/her in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form;
 - **"right of access"**: is the right of a Data Subject to obtain confirmation whether or not processing of personal data concerning him/her is under way and, in this case, to obtain access to his/her personal data and to the characteristics of the ongoing processing;
 - **"right of correction"**: is the right of a Data Subject to obtain the rectification or integration of the inaccurate personal data concerning him/her, without unjustified delay;
 - **"right to delete"** is the right of a Data Subject to obtain deletion of his/her personal data when this is no longer necessary with respect to the purposes for which it was collected or otherwise processed or when data was illegally collected or processed with respect to these Clauses and the applicable legal requirements;
 - **"right to limitation on processing"**: is the right of a Data Subject to limitation of the processing of his/her own personal data where such data is incorrect, the processing is unlawful or a Competent Authority does no longer need the personal data with regard to the purposes for which such data has been collected;
 - **"right not to be subject to automated decisions, including profiling"** is the right of a Data Subject not to be subject to a decision exclusively based on automated processing, including profiling, which may produce legal effects on him/her or have a similar significant impact on him/her.
- (q) **"limitations on the rights of Data Subjects"**: means that the rights of Data Subjects referred to under clause (p) may be delayed, limited or denied insofar as, and for the period of time, this represents a necessary and proportionate measure, taking into account the fundamental rights and legitimate interests of the natural person concerned in order:
 - not to jeopardize the success of preventive, investigative, crime detection activities, prosecution of crimes or the imposition of penal sanctions, as well as the implementation of personal and property-related preventive measures and security measures;
 - to protect public security;
 - to protect national security;
 - to protect others' rights and liberties.
- (r) **"limitations on the obligations of the Competent Authorities"**: means that compliance with the obligation by the Competent Authority to provide a general report is subject to the limitations referred to under clause (q).

II. Scope

These Clauses apply to the transfer of personal data of natural persons presumed to be involved in criminal activities listed in art. 4, clause 1, letters A to D of the Agreement, which are necessary for the pursuit of the purposes provided for under art. 1 of the Agreement.

6

III. Guarantees for the protection of personal data

1. Limitations on purposes

Personal data shall be transferred between the Competent Authorities exclusively to achieve the purposes referred to in paragraph II of the Regulations. The Authorities shall not communicate or make further transfers of personal data for purposes other than those indicated above and shall take care to obtain appropriate guarantees so that subsequent processing is limited to the said purposes, taking into consideration what is indicated under clause 6, paragraph III of the Regulations.

2. Proportionality and quality of data

The transferring Competent Authority shall exclusively supply personal data that is adequate, relevant and limited to what is necessary with regard to the purposes for which it is transferred and subsequently processed.

The transferring Competent Authority shall ensure that, as far as it knows, the personal data it is transferring is correct and, if necessary, updated. If a Competent Authority becomes aware that the personal data it has transferred to another Authority is incorrect, it shall inform the receiving Competent Authority that shall make the necessary corrections.

3. Transparency

Each Competent Authority shall provide the Data Subjects with a general report about:

- (a) the identity and contact data of the Person in charge of data processing and, if present, of the Responsible for data protection;
- (b) the purposes and legal basis for personal data processing, as well as about the data retention period or the criteria for setting it;
- (c) the categories of the recipients of personal data to whom said data may be sent in the form of communication or further transfer;
- (d) the rights of the Data Subjects under these Clauses and in accordance with applicable legal requirements, including how these rights can be exercised;
- (e) the right to file a complaint with a supervisory Authority, specifying the relevant contact data, as well as the right to apply to a judicial Authority;
- (f) further information that is regarded as useful to exercise the above-mentioned rights, in particular in case the data has been collected unknown to the Data Subject;
- (g) information about delays, limitations or exclusions provided for by applicable legal requirements with regard to the exercise of said rights.

Each Authority shall disseminate the aforesaid report through its own site, together with the Agreement. Copy of the report shall also be included in individual communications to the Data Subjects, as well as reference to the above site.

Compliance with the obligation by the Competent Authorities to provide a general report is subject to the limitations referred to under clause (q) paragraph III of the Regulations.

4. Security and confidentiality

Each Authority shall implement adequate technical and organizational measures to protect the personal data received from accidental or illegal access, destruction, loss, alteration or unauthorized dissemination. The said measures shall include adequate administrative, technical and physical security measures. These measures shall also include classification of personal data into common, particular and judicial data, limitations on subjects authorized to access personal data, secure personal data retention according to its type and the adoption of policies designed to ensure that personal data is kept secure and confidential, also by resorting to pseudonymization or

encryption techniques. With regard to the management of particular and criminal data, the strictest security measures shall be implemented by providing for, inter alia, more selective accesses and specialist training for those dealing with this data.

If a receiving Competent Authority becomes aware that personal data breach has occurred, it shall inform the transferring Competent Authority within 48 hours and adopt reasonable and appropriate measures to find a remedy and minimize possible negative effects on Data Subjects, including directly communicating the personal data breach to them without unjustified delay, where this entails a considerable risk to their rights and liberties.

5. Procedures for the exercise of rights

Each Authority shall adopt appropriate measures so that, at the request of a Data Subject, it may:

- (1) confirm whether it is processing personal data concerning the Data Subject and, if so, grant access to the data, as well as provide information about processing, including information on the purposes of the said processing, the categories of data considered, the origin and recipients of data, the expected retention period and the possibility to file complaints or appeals;
- (2) identify all personal data of the requesting subject it has transferred to the other Authority pursuant to these Clauses;
- (3) provide general information, also through its own site, about the guarantees that are applicable to transfers to the other Authority.

Each Authority shall fulfil, in a reasonable and timely way, a request made by a Data Subject concerning access to, correction and deletion of data, processing restriction or the exercise of the right not to be subject to automated decisions. Ordinary mail or e-mail addresses for sending the above requests shall be indicated in the general report provided to the Data Subjects referred to under clause 3 paragraph III of the Regulation on transparency. A Competent Authority may adopt appropriate measures such as charging a reasonable fee to pay the administrative costs of the request or refuse to fulfil it, if the said request proves to be manifestly groundless or exorbitant.

Each Competent Authority may employ automated procedures to more effectively achieve its own purposes, provided that it states the reasons and gives plausible explanations about the rationale used. In this case, the previous explicit consent of Data Subjects shall be obtained or they shall be recognized the right not to be subjected to automated decision making. In any case, Data Subjects shall be entitled to have erroneous or incomplete information regarding them corrected and to request that an automated decision be reviewed by means of human intervention.

The rights of Data Subjects may be limited to a necessary and proportionate extent in order to safeguard important public interest objectives recognized by the Parties in the spirit of reciprocity inherent in international cooperation. This field shall include the protection of the rights and freedoms of others, national security, defense, prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or the enforcement of criminal penalties, as well as the performance of a control, inspection or regulatory function linked, even occasionally, to the enforcement and supervisory activities of the Authorities exercising the public powers vested in them. Said limitations, to be regulated by law, may remain in place only as long as the reason behind them persists.

6. Further communication and transfer of personal data

6.1 Further communication of personal data

A receiving Authority may proceed to further communication of personal data to another Authority of the same country only upon prior written authorization of the transferring Authority and on condition that the other Authority provides the same guarantees envisaged by these Clauses. In its request for authorization the receiving Authority shall provide information on the type of data it intends to communicate, on the other Authority, as well as on the legal basis, reasons and purpose of communication.

Li

A receiving Authority may, by way of exception, proceed to further communication of personal data to another Authority of the same country without prior written authorization of the transferring Authority only if this is necessary for at least one of the following reasons:

- protection of the vital interests of a Data Subject or another natural person;
- ascertaining, exercising or defending a right in administrative or judicial proceedings;
- conducting an investigation or criminal proceedings closely linked to the activities for which data was transferred.

In the aforementioned cases, the receiving Authority shall inform in advance the transferring Authority of the further data communication, providing elements on the requested data, the other Authority and the relevant legal basis. If prior information conflicts with a confidentiality obligation, as in the case of ongoing investigations, the receiving Authority shall inform as soon as possible the transferring Authority of the further communication made. In such cases, the transferring Authority shall keep a record of said notifications and communicate them to its own Supervisory Authority, at its request. The receiving Authority shall ensure that further communication, without prior authorization, of personal data received in compliance with these Clauses be limited, in particular by exerting all applicable exemptions and limitations.

6.2 *Further transfer of personal data*

A receiving Authority may proceed to the further transfer of personal data to another Authority of a third country or of an international organization only upon prior written authorization of the transferring Authority that shall assess its request taking account of all relevant factors, including seriousness of the offence, purpose of data transfer and level of personal data protection in that third country or international organization. In its written request for authorization, the receiving Authority shall provide sufficient information on the type of data it intends to communicate to the aforesaid other Authority, as well as on the legal basis, reasons and purpose of further transfer.

7. **Duration of data retention**

The Authorities shall retain personal data for the time envisaged by the applicable legal requirements that shall not exceed the necessary and proportionate period in a democratic society, with regard to the purposes for which data is processed.

8. **Administrative and judicial protection**

If a Data Subject considers that the Authority has not complied with the guarantees provided for in these Clauses or that the personal data relating to him or her have been unlawfully processed, he or she has the right to lodge a complaint with a supervisory Authority and to obtain judicial protection from a judicial authority, in compliance with the legal provisions applicable in the jurisdiction where the violation was allegedly perpetrated. Moreover, the Data Subject has the right to receive compensation for any damage suffered.

In case of any dispute or claim put forward by a Data Subject against the transferring Authority, the receiving Authority or both Authorities, relating to the processing of his or her personal data, the Authorities shall promptly and amicably inform each other about the said dispute or claim.

Where a Data Subject makes a claim and the transferring Authority considers that the receiving Authority has not acted in compliance with the guarantees provided for in these Clauses, the transferring Authority shall suspend the transfer of personal data to the receiving Authority until it considers that the latter has solved the problem in a satisfactory manner. The transferring Authority shall inform both its own supervisory Authority and the Data Subject about further developments of the issue.

IV. **Supervision**

1. External supervision to ensure proper implementation of these Clauses shall be guaranteed by the supervisory Authority.
2. Each Competent Authority shall periodically review its policies and procedures to ensure implementation and effectiveness of these Clauses. Where a reasonable request is made by a Competent Authority, the requested Competent Authority shall review its own policies and procedures relating to the processing of personal data with a view to verifying and confirming that the guarantees under these Clauses have been effectively implemented. The review results shall be communicated to the Competent Authority that requested the review.
3. Where a receiving Competent Authority is not able, for any reason, to effectively implement the guarantees pursuant to these Clauses, it shall inform the transferring Competent Authority without delay, in which case the latter shall temporarily suspend the transfer of personal data to the receiving Competent Authority until the latter confirms to be able again to act in compliance with the said guarantees. The receiving Competent Authority and the transferring Competent Authority shall keep their respective supervisory Authorities informed in this regard.
4. Where a transferring Competent Authority considers that the receiving Authority has not acted in compliance with the guarantees provided for in these Clauses, the transferring Competent Authority shall suspend the transfer of personal data to the receiving Competent Authority until it considers that the latter has solved the problem satisfactorily. The transferring Competent Authority shall keep its own supervisory Authority informed in this respect.

V. Review of the Clauses

1. The Parties shall consult each other to review terms and conditions of these Clauses in case of substantial changes in the applicable legal requirements, under Article 15, Paragraph 3 of this Agreement.
2. All personal data that have been already transferred pursuant to these Clauses shall continue to be processed in compliance with the guarantees provided for therein.